

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 12 marzo 1984)

#### INDICE

|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| BOLDRINI ed altri: Per il riesame del regolamento per l'assegnazione degli alloggi di servizio agli appartenenti alle Forze armate (508) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i> )  | Pag. 216 | nel ruolo della carriera di concetto, un certo numero di posti per candidati che conoscano la lingua slovena da assegnare nel territorio di Trieste (581) (risposta MARTINAZZOLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )   | Pag. 219 |
| BONAZZI: Sull'opportunità di concedere autonomia amministrativa all'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Guastalla (Reggio Emilia), attualmente sezione staccata dell'istituto « Einaudi » di Correggio (Reggio Emilia) (48) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )                | 216      | GIANOTTI ed altri: Sulla ripartizione dei fondi impegnati dal « Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo » a favore di enti e società per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 (542) (risp. ANDREOTTI, <i>ministro degli affari esteri</i> )   | 219      |
| CANETTI: Per l'adozione di misure preventive contro l'acuirsi del fenomeno della violenza negli stadi (457) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i> )  | 217      | PALUMBO: Per l'adeguamento del regolamento interno del collegio navale F. Morosini di Venezia alle nuove norme di disciplina militare, di cui alla legge n. 372 del 1978 (440) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i> )   | 221      |
| DE CATALDO: Sull'opportunità di riesaminare la vicenda del signor Raffaele Caselle, inventore dei siluri filoguidati, il quale ha proposto appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma per vedere riconosciuti i suoi legittimi diritti (210) (risp. SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i> ) | 218      | PAVAN: Sui motivi per i quali sono stati addebitati agli enti locali gli interessi per il ritardato pagamento degli oneri derivanti dal collocamento a riposo degli ex combattenti di cui alla legge n. 336 del 1970, a partire dal 1° giugno 1981 (404) (risp. GORIA, <i>ministro del tesoro</i> )   | 222      |
| FINESTRA: Sulle gravi carenze strutturali dell'Istituto tecnico industriale situato nella zona dell'Osteria del Curato sulla via Tuscolana a Roma, con particolare riferimento alla mancanza dei necessari dispositivi di sicurezza (376) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )             | 218      | SAPORITO: Sulla situazione delle presidenze dei licei artistici ed istituti d'arte, in gran parte coperte da presidi incaricati non di ruolo per il mancato espletamento dei concorsi riservati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e alla legge n. 928 del 1980 (385) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> ) | 222      |
| GHERBEZ ed altri: Sull'opportunità di riservare, nell'ambito del concorso per esami a 750 posti per segretario giudiziario   |          |   |          |

TROTTA, PANIGAZZI: Sulle iniziative che si intendono assumere per garantire la copertura assicurativa agli insegnanti che si recano alle riunioni degli organi collegiali che si tengono in comuni o in sedi diversi da quelli di titolarità (304) (risposta FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*).

Pag. 223

BOLDRINI, GIACCHE, FERRARA Maurizio. — *Al Ministro della difesa*. — Per sapere:

se non ritenga opportuno far esaminare attentamente il regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate, secondo il quale la graduatoria per ottenere l'assegnazione è basata su una documentazione fiscale e su quella sanitaria per calcolare tutte le entrate dell'intera famiglia ed ancora sullo stato di famiglia e i trasferimenti in corso;

se non si ritenga opportuno riconsiderare lo stato di necessità determinato dagli sfratti che colpiscono alcuni membri delle Forze armate, avendo presente che sia le Amministrazioni comunali che gli Istituti autonomi delle case popolari considerano tale evenienza come un titolo da inserire nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi.

(4 - 00508)

(26 gennaio 1984)

RISPOSTA. — In sede di prima applicazione del regolamento provvisorio per gli alloggi di servizio delle Forze armate era già emersa l'opportunità di tener conto nell'assegnazione, tra gli altri fattori, anche dello stato di necessità determinato da eventuali sfratti.

Il testo definitivo del regolamento, già in avanzato stato di approntamento, prevederà, pertanto, tale fattore fra quelli che concorrono alla formazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di servizio.

*Il Ministro della difesa*  
SPADOLINI

(6 marzo 1984)

BONAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Premesso:

che l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha presentato richiesta per la creazione di un istituto tecnico commerciale e per geometri autonomo, con sede a Guastalla, sezione staccata dell'istituto « L. Einaudi » di Correggio;

che tale richiesta è stata determinata dalle seguenti circostanze:

a) la conclusione già da due anni di tutto il ciclo quinquennale di istituto tecnico commerciale e il proseguimento del ciclo triennale dell'istituto tecnico per geometri;

b) un numero sufficiente di studenti (529) e di classi (23) che garantiscono nel tempo una solida consistenza quantitativa per un istituto tecnico commerciale e per geometri autonomo;

c) la funzionalità amministrativa, organizzativa e didattica non più subordinata a collegamenti con la sede centrale dell'istituto tecnico commerciale « Einaudi » sito a Correggio, distante 15 chilometri e non servito da mezzi di linea;

d) una maggiore possibilità di partecipazione delle componenti scolastiche alla gestione democratica e collegiale della scuola;

che il Ministro intenderebbe respingere tale richiesta,

l'interrogante chiede di sapere:

se ciò sia vero e per quali motivi intende respingere la domanda suddetta, nonostante le obiettive e fondate ragioni che l'hanno determinata;

se non ritenga, invece, di concedere l'autonomia alla sede di Guastalla dell'istituto tecnico commerciale e per geometri « L. Einaudi » di Correggio.

(4 - 00048)

(12 agosto 1983)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui si tratta, si fa presente che, per il corrente anno scolastico, non si sono ravvisate le condizioni necessarie per l'accoglimento della richiesta intesa a rendere autonoma la sezione stac-

cata, funzionante in Guastalla, dell'istituto tecnico per geometri « Einaudi » di Correggio.

Infatti, in conformità alle istruzioni impartite con l'ordinanza ministeriale del 26 ottobre 1982, sono state prese in considerazione — in relazione all'esigenza di contenere la spesa entro i limiti degli specifici stanziamenti di bilancio — soltanto le richieste relative alle sezioni staccate con elevata popolazione scolastica, dipendenti da istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente affollate.

È noto, peraltro, che il decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito e modificato con la legge 11 novembre 1983, n. 638, ha ulteriormente limitato le possibilità operative nel settore delle nuove istituzioni scolastiche.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

FALCUCCI

(27 febbraio 1984)

CANETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali urgenti iniziative intende assumere di fronte all'infittirsi e al dilatarsi di atti di teppismo, di violenza e di vera e propria delinquenza che — prendendo a pretesto avvenimenti sportivi, segnatamente partite di calcio — stanno drammaticamente sconvolgendo la vita delle città italiane.

La violenza ha avuto un crescendo impressionante: distruzione di beni pubblici e privati, lanci di oggetti di ogni tipo, incendi, percosse, bastonature e, da ultimo, una serie di accoltellamenti, con ferimenti anche gravi. Sono colpiti, all'interno, all'esterno e anche lontano dagli stadi, pacifici sportivi che si recano o ritornano dalle partite e pure inermi cittadini, del tutto ignari di quanto sta accadendo. Ultimo, in ordine di tempo, l'episodio di domenica 18 dicembre 1983, in occasione della gara Fiorentina-Roma, con 8 accoltellati e addirittura uno scippo con ferimento.

Urgono misure repressive più severe, che portino ad esemplari condanne, una più continua ed assidua opera di sorveglianza

e, soprattutto, una capillare opera di prevenzione, intesa a bloccare alla sorgente la spirale di violenza che deturpa il volto dello sport italiano, allontana gli spettatori dagli stadi e turba la vita di intere città.

L'azione preventiva più proficua dovrebbe avere per oggetto gruppi ben individuati di teppisti e facinorosi che — organizzati, inquadrati e obbedienti a forme gerarchiche di vita interna — sono i responsabili della violenza e dell'aumento degli atti criminali.

Molti sono conosciuti dalle forze dell'ordine, altri sono noti alle società sportive, che potrebbero utilmente collaborare alla loro identificazione in modo che si possa isolarli e colpirli con la durezza necessaria.

(4 - 00457)

(24 gennaio 1984)

RISPOSTA. — Il problema segnalato dalla signoria vostra onorevole è da tempo seguito con attenzione da questo Ministero, responsabilmente convinto della necessità che occorra garantire al massimo le condizioni di sicurezza e di ordine pubblico durante le competizioni sportive.

I vari aspetti del problema stesso, ivi compresa la necessità di un responsabile coinvolgimento delle autorità e degli ambienti sportivi, sono stati esaminati con i massimi rappresentanti del CONI, della Federcalcio e delle associazioni dei calciatori e degli allenatori in un incontro tenutosi alla fine dello scorso anno.

Con circolare del 4 gennaio scorso, diretta ai prefetti ed ai questori della Repubblica, sono state impartite precise direttive per prevenire e reprimere il fenomeno del teppismo negli stadi.

In particolare, è stata richiesta la predisposizione di adeguate misure preventive, all'interno ed all'esterno dei campi di calcio, volte ad evitare l'introduzione di armi e di oggetti comunque atti ad offendere, nonchè scontri tra tifosi di opposte fazioni, e ad assicurare l'incolumità degli atleti, degli arbitri e degli spettatori.

Ai prefetti è stato raccomandato di sottoporre ogni iniziativa del genere all'esame dei Comitati provinciali per l'ordine e la

12 MARZO 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 17

sicurezza pubblica, alle cui riunioni potranno partecipare i rappresentanti delle società sportive o di altri enti comunque interessati, nonchè i sindaci dei comuni ove si svolgono le manifestazioni.

Ai prefetti è stato altresì raccomandato di mantenere costanti contatti con i delegati regionali e i presidenti provinciali del CONI e con i dirigenti delle società sportive allo scopo di ottenere la predisposizione di un efficace controllo sull'attività dei vari *clubs* di tifosi per isolare gli elementi facinorosi ed impedire che, all'interno degli impianti sportivi, vengano esposti emblemi, striscioni o scritte inneggianti alla violenza.

È stato inoltre disposto il riesame, per tutto il territorio nazionale, del quadro dei servizi di ordine pubblico per le manifestazioni sportive secondo uniformi criteri operativi, ai fini di un'accurata e articolata vigilanza all'interno ed in prossimità non solo degli stadi e degli impianti sportivi, ma anche degli scali ferroviari, della rete stradale, dei parcheggi e degli esercizi pubblici, con l'impiego di forze di polizia delle varie specialità e con il concorso dei vigili urbani.

*Il Ministro dell'interno*  
SCALFARO

(3 marzo 1984)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritiene di dover riesaminare la vicenda del signor Raffaele Caselle, già oggetto dell'interrogazione n. 4-14833, del 9 giugno 1982, dell'onorevole Salvatore Accame, che ha ricevuto una laconica risposta da parte del Ministero della difesa in data 5 agosto 1982.

Infatti, per vedere riconosciuti i suoi legittimi diritti, il signor Caselle ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma pubblicata il 20 gennaio 1981.

(4-00210)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Si risponde anche per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l'eventuale riesame della vicenda del signor Raffaele Caselle occorre attendere l'esito del procedimento di 2° grado fissato per il 16 maggio 1984.

*Il Ministro della difesa*  
SPADOLINI

(6 marzo 1984)

FINESTRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi carenze strutturali in cui si trova il XVIII ITIS, l'istituto tecnico industriale situato nella zona dell'Osteria del Curato sulla via Tuscolana in Roma.

Tali carenze hanno determinato uno stato di preoccupante tensione nel personale e negli studenti, che hanno proclamato recentemente l'agitazione permanente contro le inadempienze del comune, della provincia e della X circoscrizione, colpevoli di ignorare le difficoltà in cui si dibatte l'importante istituto romano.

L'interrogante fa presente che nell'istituto mancano tuttora i necessari dispositivi di sicurezza, come prescritto dalle norme vigenti in materia, e chiede, pertanto, l'immediato intervento delle autorità competenti affinché al più presto siano eliminati gli inconvenienti più volte denunciati dagli insegnanti e dagli studenti.

(4-00376)

(29 novembre 1983)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene opportuno premettere che gli adempimenti in merito alle carenze strutturali dell'edificio che ospita il XVIII Istituto tecnico industriale di Roma, competono, a norma delle vigenti disposizioni, all'Amministrazione provinciale di Roma.

Presso quelle autorità locali il provveditore agli studi di Roma è già intervenuto per sollecitare gli interventi richiesti dal preside dell'istituto e dalla USL RM 10.

12 MARZO 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 17

Si può in ogni caso assicurare che il medesimo provveditore agli studi continuerà a seguire con la massima attenzione la questione di cui trattasi affinché gli inconvenienti lamentati siano al più presto eliminati.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
FALCUCCI

(1° marzo 1984)

GHERBEZ, RICCI, TEDESCO TATO, BENEDETTI, BATTELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che si rende sempre più necessario ed opportuno collocare presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, aventi sede nell'ambito territoriale della Corte d'appello di Trieste, anche personale che conosca la lingua slovena, sia per le necessità che derivano dal frequente passaggio in quella città di turisti provenienti dalla vicina Repubblica di Slovenia, sia per la presenza in essa e nelle zone circostanti della comunità nazionale slovena, la cui tutela è prevista dalla Costituzione;

tenuto conto che tale esigenza potrebbe trovare in parte riscontro nell'ambito del concorso per esami a 750 posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto, bandito con decreto del 25 agosto 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 21 ottobre 1982, pagina 7620), e che questa possibilità potrebbe essere considerata nel quadro del decentramento del concorso, che si rende indubbiamente necessario dal momento che il numero di concorrenti risulterebbe essere eccezionalmente alto.

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro intende destinare, e attraverso quali misure, un certo numero di posti, nell'ambito del concorso di cui sopra, ai candidati che conoscano la lingua slovena.

(4 - 00581)

(14 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Il concorso per esami a 750 posti di segretario, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle Corti di appello di Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trento, Trieste e Venezia, sa-

rà espletato secondo la normativa vigente, che non prevede nè come requisito di ammissione al concorso, nè come materia di esame la conoscenza di lingue straniere.

Si assicura tuttavia che il problema sollevato nella interrogazione è all'attenzione del Ministero, che sta studiando, per il futuro, ogni opportuna iniziativa ai fini della sua più soddisfacente soluzione, in linea con le specifiche esigenze dell'amministrazione.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
MARTINAZZOLI

(8 marzo 1984)

GIANOTTI, PASQUINI, MERIGGI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere: quali enti e società italiani hanno ricevuto finanziamenti pubblici e hanno attuato interventi di cooperazione allo sviluppo sulla base della legge n. 38 del 1979;

qual è stata, in particolare, per gli esercizi finanziari 1982 e 1983, la ripartizione analitica dei fondi impegnati dal Dipartimento a favore di tali enti e società e a quali gruppi economico-finanziari o *holdings* private appartengono;

con quale funzione e a che titolo è presente, presso il Dipartimento, personale comandato o, comunque, proveniente da enti e società e se esso non possa creare problemi di funzionalità amministrativa nell'ipotesi, particolare, che a tale personale vengano affidate pratiche relative ad enti o società di appartenenza.

(4 - 00542)

(2 febbraio 1984)

RISPOSTA. — La partecipazione di società ed enti alla realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo avviene in forme diversificate, riconducibili a tre fattispecie principali: la fornitura di beni e servizi, la fornitura di soli beni e la fornitura di soli servizi.

Gli strumenti giuridici attraverso i quali viene formalizzata tale partecipazione sono il contratto, la convenzione, la sovvenzione e il contributo.

Essa si realizza con l'impiego delle risorse finanziarie stanziati sul Fondo di cooperazione (con il quale si erogano i cosiddetti « doni »), sul Fondo rotativo dei crediti di aiuto, sul capitolo di bilancio 4532 del Ministero del tesoro, amministrato dall'AIMA (con il quale si finanziano gli aiuti alimentari concessi dall'Italia, come Paese membro della CEE, in conformità con l'Accordo di Washington).

La maggiore diversificazione tipologica avviene per gli interventi finanziati sul Fondo di cooperazione e si rispecchia in una parallela diversificazione quantitativa, cioè degli ammontari riconosciuti alle singole società interessate. Si oscilla infatti dalla fornitura comportante un onere di pochi milioni al contratto per la realizzazione integrale di progetti di sviluppo del valore di diversi miliardi.

Ciò premesso, le società interessate dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per interventi finanziati sul Fondo di cooperazione sono state, nel corso del triennio 1981-83, 533 per forniture di beni e attrezzature acquistati direttamente dal Dipartimento, nel quadro di specifici programmi, di cui 140 per studi, progettazione e programmi, 25 per forniture di aiuti alimentari (ivi compresi quelli effettuati in attuazione del precitato Accordo di Washington) e 44 per iniziative di formazione in Italia.

Le società interessate ad interventi finanziati sul Fondo rotativo dei crediti di aiuto nel triennio 1981-83 sono state 53.

Si allega l'elenco (\*) della prima categoria di società ed enti, precisando che esso include solo le società ed enti che hanno già effettuato le forniture di cui trattasi e non anche quelle interessate a presentare offerte per forniture ancora da effettuare.

Si allega altresì un elenco (\*) della seconda categoria, precisando che accanto a ciascuna società è indicato l'onere complessivo che il Dipartimento ha sostenuto o deve sostenere per la realizzazione delle iniziative ad esse affidate.

Si allega un terzo elenco (\*) nel quale sono riportate le società che sono risultate assegnatarie di forniture di aiuti alimentari

gravanti sia sul capitolo 4532, sia sul Fondo di cooperazione.

Per quanto riguarda i crediti di aiuto, si allega un quarto elenco (\*) nel quale sono riportate le società incaricate di realizzare progetti già formalmente perfezionati sotto il profilo amministrativo nel corso del triennio 1981-83.

Si precisa infine che, degli stanziamenti disposti dal Dipartimento nel periodo considerato sul Fondo di cooperazione, il 39 per cento è stato destinato ad aziende pubbliche; di quelli stanziati sul Fondo rotativo dei crediti di aiuto è stato destinato ad aziende pubbliche il 30 per cento.

Per quanto riguarda il personale in servizio presso il Dipartimento non appartenente agli organici del Ministero degli affari esteri, si fa presente che, in base alla legge n. 3 (articolo 17), il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, comandati o nominati con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite massimo di tre unità;

c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori ruolo o di comando, ... *omissis* ...;

d) esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali, ... *omissis* ...;

e) personale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presta servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione ... *omissis* ...;

f) esperti nominati — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla Sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — con decreto del Ministero degli affari esteri ... *omissis* ...

Il comando del personale non appartenente agli organici del Dipartimento avviene dunque nella rigorosa applicazione della normativa vigente e il servizio a cui esso è chia-

12 MARZO 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 17

mato viene disciplinato dai relativi provvedimenti di comando.

Sotto il profilo funzionale gli elementi in questione sono collocati organicamente all'interno dei diversi uffici del Dipartimento in relazione alle rispettive competenze ed esperienze. Naturalmente essi sono tenuti, come il restante personale, al rispetto dei doveri inerenti al loro servizio pubblico.

Attualmente il personale comandato al Dipartimento è pari a 51 unità, proveniente da amministrazioni ed enti pubblici, su un organico di 230 unità.

*Il Ministro degli affari esteri*  
ANDREOTTI

(3 marzo 1984)

(\*) (Si omette la pubblicazione degli elenchi che sono stati inviati direttamente dal Ministero agli interroganti).

PALUMBO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che, nell'intento di disciplinare con apposite e precise norme la vita del collegio navale « F. Morosini » di Venezia, con decreto del 1° settembre 1966 il Ministro *pro tempore* ne approvò il relativo regolamento interno;

che tale regolamento non è mai stato aggiornato nella parte che riguarda i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 32, nonostante l'entrata in vigore delle nuove norme di disciplina militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 372, specie per quanto si riferisce alla speciale commissione prevista per l'adozione delle punizioni di rigore;

che gli allievi del collegio navale che rivestono una delle cariche speciali previste dall'articolo 29 del regolamento sono frequentemente delegati dagli ufficiali ad infliggere « punizioni alla voce », pur non essendo tale facoltà ipotizzata da alcuna delle norme contenute nel regolamento medesimo,

si chiede di sapere:

se non ritenga opportuno disporre che l'articolo 32 del regolamento interno del

collegio navale di Venezia venga modificato e adeguato alle corrispondenti nuove norme di disciplina militare di cui alla legge n. 372 del 1978, specie per quanto riguarda la commissione disciplinare prevista per l'applicazione di punizioni di rigore;

se non ritenga altresì opportuno disporre che nessun allievo, in alcun caso, possa essere delegato ad irrogare provvedimenti disciplinari di sorta, prevedendo tuttavia che gli allievi graduati, i capi-corso ed i capi-classe debbano gerarchicamente riferire le mancanze disciplinari da loro rilevate.

(4 - 00440)

(22 dicembre 1983)

RISPOSTA. — Premesso che gli allievi del collegio navale « Morosini » non contraggono alcun arruolamento militare (conservano, in sostanza, lo *status* di civili), per cui nei loro riguardi non può trovare applicazione, neppure in via estensiva, nessuna delle norme contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382, si fa presente che non si ravvisa la necessità, nè l'opportunità, di apportare varianti all'articolo 32 del regolamento interno del collegio, atteso che esso prevede una gamma di punizioni considerate più opportune e consone sia all'età (dai 15 ai 18 anni) dei giovani, sia al loro *status* di civili; si precisa che le punizioni di rigore non vengono inflitte in quanto non contemplate dall'articolo 32 del regolamento.

Detto regolamento prevede, all'articolo 9, che il comandante debba consultare il consiglio degli istruttori solo per i provvedimenti disciplinari di una certa entità; non si ravvisa, pertanto, alcun valido motivo per estendere tale consultazione anche per le punizioni di livello inferiore, nè per instaurare un consiglio di disciplina, per la considerazione, anche, che entrambi toglierebbero di fatto quel naturale colloquio tra comandante del corso e allievi che è alla base del sistema educativo dell'istituto.

Gli allievi capi-corso, quelli graduati e i capi-classe sono autorizzati, per delega del comandante del collegio, ad infliggere la sola punizione di « giri » di corsa nel piazzale interno. Tale delega, in atto dall'istituzione del collegio, è stata adottata per assicurare

12 MARZO 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 17

un minimo di autorità ad allievi che offrono particolare garanzia e affidamento, ai quali vengono devoluti il controllo e la responsabilità di esecuzione di numerose pratiche giornaliere di carattere generale.

Tale punizione si risolve, in definitiva, a favore dell'allievo che può così evitare il rapporto scritto.

Si soggiunge infine che le norme del regolamento interno sono inviate, prima dell'ammissione degli allievi, alle loro famiglie che si impegnano ad accettarle sottoscrivendo apposito atto formale.

*Il Ministro della difesa*  
SPADOLINI

(6 marzo 1984)

PAVAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che gli Enti locali, a seguito della sentenza n. 92 del 9 aprile 1981 della Corte costituzionale, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 in quanto esso non indicava con quali mezzi i medesimi dovevano far fronte agli oneri derivanti dal collocamento a riposo degli ex combattenti di cui alla legge n. 336 del 1970, hanno sospeso il pagamento dei ruoli nella parte riguardante i predetti oneri alla CPDEL, alla CPS ed all'INADEL;

che solamente con l'articolo 30-bis del decreto-legge n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, il legislatore ha indicato con quali mezzi gli Enti locali dovranno far fronte al pagamento dei surrichiati oneri,

si chiede in base a quali disposizioni alcune Direzioni provinciali del tesoro hanno addebitato agli Enti locali anche gli interessi per il ritardato pagamento a partire dal 1° giugno 1981 e non dalla data di entrata in vigore del predetto articolo 30-bis, aggravando così la situazione finanziaria degli Enti locali stessi.

(4 - 00404)

(14 dicembre 1983)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che gli interessi richiesti agli enti locali, a segui-

to del differito pagamento delle quote semestrali relative al valore capitale connesso ai benefici pensionistici attribuiti dalla legge n. 336 del 1970 agli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, non sono interessi moratori, ma interessi corrispettivi dovuti nella misura del 6 per cento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per il mancato utilizzo delle somme dovute e non riscosse.

In proposito giova precisare che questa Amministrazione non ha operato alcuna limitazione nel pagamento della prestazione pensionistica, maggiorata, peraltro, con gli aumenti derivati dalla legge n. 336 del 1970, nonostante che gli enti interessati, a seguito della sentenza n. 92 del 9 aprile 1981 della Corte costituzionale, avessero soprasseduto ad estinguere i ruoli semestrali dell'onere capitalizzato a loro carico.

*Il Ministro del tesoro*  
GORIA

(2 marzo 1984)

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali siano le cause che impediscono la conclusione degli atti relativi al concorso riservato a posti di preside nei Licei artistici e negli Istituti d'arte previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, bandito nel 1976, le cui prove d'esame si sono svolte durante l'anno scolastico 1981-82;

quali siano le motivazioni per cui non siano stati banditi nè il concorso riservato per posti di preside nei Licei artistici e negli Istituti d'arte di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, nè il concorso ordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con la conseguenza che a tutt'oggi tutti i Licei artistici risultano privi di presidi di ruolo e gli Istituti d'arte, analogamente, per il 90 per cento dei posti sono diretti da presidi incaricati.

(4 - 00385)

(6 dicembre 1983)

12 MARZO 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 17

RISPOSTA. — I ritardi lamentati, a proposito dei concorsi a preside per 50 posti nei licei artistici e per 43 posti negli istituti di arte — a suo tempo indetti in applicazione dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e riservati ai docenti di tali tipi di scuole in possesso dei prescritti requisiti — sono stati determinati sostanzialmente dalle vicende giurisdizionali di cui sono stati oggetto i concorsi stessi.

Infatti contro il bando di concorso, ed in particolare per contestare i requisiti dallo stesso richiesti (laurea o diploma di accademia di belle arti, un quinquennio di servizio di ruolo, appartenenza ai ruoli del tipo di scuola cui si riferiva il concorso), furono proposti n. 46 ricorsi al TAR del Lazio, il quale, in un primo tempo, accolse le domande incidentali di sospensione e, successivamente, con tre distinte decisioni (rispettivamente n. 472 del 6 aprile 1978, n. 365 del 5 marzo 1979 e n. 594 del 31 marzo 1980), riferite solo ad alcuni dei ricorsi, fece cadere le pregiudiziali connesse alla sospensione e confermò la legittimità del bando e la validità dei requisiti ivi indicati.

In sede di giudizio fu, peraltro, ritenuta inammissibile la censura mossa alle tabelle di valutazione annesse al bando medesimo.

In presenza dei suddetti giudicati, l'Amministrazione diede corso alle varie fasi delle procedure concorsuali, ma ebbe poi a trovarsi in una situazione di obiettiva incertezza quando, con decisione n. 778 del 15 giugno 1981, lo stesso TAR del Lazio, esprimendo avviso contrario rispetto alla sentenza pronunciata il 31 marzo 1980, accolse altri ricorsi.

A questo punto si ritenne opportuno interporre appello al Consiglio di Stato, il quale accolse l'impugnativa dell'Amministrazione con decisione n. 942 del 13 gennaio 1983.

Soltanto quando tale decisione pervenne al Ministero (in data 2 febbraio 1983) fu possibile aggiornare gli atti concorsuali — che nel frattempo erano già stati inviati alla Corte dei conti e poi ritirati — per riesaminarli alla luce di quanto deciso dal Consiglio di Stato.

Gli stessi atti, ritrasmessi agli organi di controllo nell'aprile del 1983, furono tuttavia oggetto di alcuni rilievi da parte della Ragioneria centrale che li rinviò al Ministero nei successivi mesi di agosto e settembre.

Si è reso così necessario procedere al riesame dei singoli fascicoli e si sta attualmente procedendo a ritrasmettere il tutto alla citata Ragioneria centrale, con le osservazioni e le precisazioni del caso.

Non appena i competenti organi di controllo concederanno il prescritto visto di registrazione si procederà, con ogni possibile sollecitudine, all'emanazione dei prossimi bandi di concorso, sia riservato che ordinario, al fine di consentire, a conclusione delle relative procedure, la copertura delle presidenze tuttora vacanti.

Il Ministro della pubblica istruzione  
FALCUCCI

(27 febbraio 1984)

TROTTA, PANIGAZZI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se sono o meno garantiti da copertura assicurativa per i rischi *in itinere* gli insegnanti che si recano, su formale convocazione del direttore didattico o preside, alle riunioni degli organi collegiali (consiglio d'interclasse o di classe, collegio dei docenti, comitato di valutazione) che si tengono in comuni o in sedi diversi da quelli di titolarità;

se, in caso negativo, non ritenga — considerato che nelle ricordate circostanze gli insegnanti sono da ritenersi a tutti gli effetti in servizio in quanto impegnati nell'espletamento di compiti connessi con l'esercizio delle funzioni docenti, nell'ambito dei doveri derivanti dal rapporto d'impiego — di dover adottare opportune iniziative a garanzia della stessa efficienza degli organismi ricordati, oltre che a copertura del rischio affrontato dagli operatori scolastici.

(4 - 00304)

(17 novembre 1983)

RISPOSTA. — Con riferimento alla questione prospettata — circa l'esigenza di una copertura assicurativa per i danni che potreb-

12 MARZO 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 17

bero derivare al personale docente in conseguenza dell'assolvimento degli obblighi di servizio — si osserva che evenienze del genere sono da ricondurre nell'ambito delle fattispecie previste per la generalità dei pubblici dipendenti dall'articolo 68 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e dagli articoli 35 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I suddetti articoli disciplinano, infatti, il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio ed i conseguenti benefici di natura economica, quali il diritto all'intero trattamento retributivo per tutto il periodo dell'aspettativa, il rimborso delle spese di cura e la concessione dell'equo indennizzo.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
FALCUCCI

(27 febbraio 1984)

---